

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 20

Adunanza 10 maggio 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 545 – 251047/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Vicepresidente prof. GIANNI OLIVA è dimissionario dal 1/05/2005.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Avigliana:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, successivamente modificato con tre Varianti, approvate rispettivamente con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999 e n. 3-09911 del 14/07/2003;
- ha apportato al suddetto Piano dodici Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 120 del 29/09/2004, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, trasmessa alla Provincia, in data 14/04/2005 (pervenuta il 20/04/05), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. 42/2005)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971; 9.180 nel 1981; 10.032 nel 1991 e 11.053 nel 2001; dati che confermano un andamento demografico in costante incremento, con una percentuale pari a circa il 10% nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura (29% dell'intera superficie comunale), 1.572 di collina (67%) ed 88 ettari di montagna. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 512 ettari appartengono alla I^ classe e 109 alla II^ classe, complessivamente rappresentano circa il 27% dell'intero territorio comunale. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 710 ettari, pari a circa il 31% del territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Susa, Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- il territorio comunale è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.), nell'ambito delle aree di particolare pregio ambientale e paesistico della "Collina Intermorenica di Avigliana", per la quale è prevista la formazione, da parte della Provincia, di un Piano Paesistico o di un Piano Territoriale con specifica valenza paesistica;
- è individuato dal P.T.R. e dal P.T.C. come centro storico di "media rilevanza";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: il P.T.C. lo individua come capoluogo del Bacino di Valorizzazione produttiva;
- è classificato dal P.T.C. come centro di IV livello inferiore per quanto riguarda l'offerta di servizi;
- appartiene alla Comunità Montana "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa-Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Confine Provincia) nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida e n. 197 del Colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino-Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede inoltre la realizzazione di un Centro di interscambio classificato nella tipologia B2, "Porte Provinciali o sub-provinciali";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale Naviglio, Laghi di Avigliana e Torrente Messa Vecchia;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto";
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come Biotopo di interesse comunitario e classificato con il codice BC10007, per il quale si applicano le

- specifiche norme di settore;
- una porzione di 98 ettari fa parte del Biotopo di interesse regionale, individuato dalla Regione Piemonte e denominato “*Moncuni*”, classificato con il codice BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, “*Norme per la tutela dei biotopi*”, nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
 - una vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati “Galassini”, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “schede comunali” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 120 del 29/09/2004 di adozione, finalizzati a mantenere e a promuovere l'occupazione, all'interno di alcune aree produttive, garantendo nel contempo un migliore inserimento ambientale degli insediamenti e la riqualificazione delle stesse;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- nelle aree “*DiI*” e “*DrI*”, la limitazione all'insediamento alle sole attività artigianali “*altamente specialistiche e di precisione*”, (laboratori orafi, di tecnologie informatiche, di strumentazione di precisione ecc...), attività che non richiedano, per lo svolgimento, strutture edilizie con tipologia strettamente industriale e la definizione, per le attività di terziario privato, già previste negli ambiti suddetti, di alcuni parametri urbanistici e tipologici, in modo da garantire il corretto inserimento ambientale degli edifici;
- la modesta modifica nella perimetrazione degli ambiti “*Bp9*” e “*DiI*”, avente la stessa destinazione urbanistica, facendo coincidere il confine di zona con il limite del nuovo tracciato della variante alla ex S.S. n. 589;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/06/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 02/05/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 25 al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2004, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta